

CITTA' di AVERSA

(Provincia di Caserta)

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

(Approvato con deliberazione consiliare n. 59 del 21/11/2003)

ART. 1

1. In attuazione dell'art. 47 del vigente Statuto Comunale è istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi rappresenta la gioventù scolastica, determina l'indirizzo della programmazione delle materie demandate alla sua competenza e vigila al fine di verificare l'esecuzione delle decisioni adottate.
3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può istituire Commissioni di lavoro.

ART. 2

1. Il Consiglio Comunale dei ragazzi è istituito per sensibilizzare i giovani alla partecipazione ed alla responsabilità civica e per migliorare, con le loro proposte, la qualità della vita dei giovani nella città.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi renderà visibili, per farla comprendere agli adulti, la esigenza dei ragazzi. Consentirà ai giovani di imparare a collaborare con gli adulti.
3. In ogni caso, i rappresentanti dei ragazzi manterranno i contatti con chi li ha delegati, sia per ricevere suggerimenti, sia per informare sulle decisioni adottate.

ART. 3

1. Rientrano nella competenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi specifiche attribuzioni nelle seguenti materie:
 - a) Ambiente;
 - b) Sport;
 - c) Tempo libero, giochi e rapporti con l'associazionismo;
 - d) Cultura e Spettacolo;
 - e) Pubblica Istruzione;
 - f) Assistenza ai Giovani ed agli Anziani;
 - g) Rapporti con l'Unicef.

ART. 4

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi esercita le seguenti funzioni consultive, propositive e di controllo.
 - a) Esprime il proprio motivato parere su qualunque pratica che gli organi ed i Dirigenti del Comune ritengono di sottoporre alla sua attenzione;
 - b) Inoltra al Consiglio Comunale degli adulti gli atti che adotta in termini di proposta per le materie di cui al precedente articolo 3);
 - c) Vigila sull'applicazione dei provvedimenti relativi alle materie di cui all'art. 3.
2. Il Consiglio Comunale degli adulti può riunirsi con il Consiglio Comunale dei ragazzi per discutere, in seduta comune.

ART. 5

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si insedia nel mese di Novembre, a seguito delle votazioni che si terranno nel periodo Settembre - Ottobre.
2. Esso si compone di **30 rappresentanti**.

ART. 6

1. Sono eleggibili e sono elettori gli alunni che, alla data di indizione delle elezioni, frequentano la quarta e quinta classe elementare, le classi della scuola media inferiore e le prime tre classi della scuola media superiore, fermo restante il limite di età da otto a sedici anni compiuti.
2. Ogni elettore vota un solo nominativo.
3. Alla Elezione partecipano liste di almeno sei candidati.

ART. 7

1. La rappresentanza dei tre gradi delle scuole, indicate al precedente articolo 6, avverrà nella sottoindicata misura:
 - a) n. 10 rappresentanti delle Scuole Elementari;
 - b) n. 10 rappresentanti delle Scuole Medie Inferiori;
 - c) n. 10 rappresentanti delle Scuole Medie Superiori.

ART. 8

1. Il Consiglio Comunale degli adulti procede alla proclamazione degli eletti entro quindici giorni dalla comunicazione delle autorità scolastiche preposte.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi **dura in carica due anni**, decorrenti dalla data delle elezioni.
3. Il Consigliere decade per dimissioni, o per il compimento del sedicesimo anno di età o per passaggio ad altro grado di istruzione (elementare/ media inferiore- media inferiore/ media superiore).
4. In caso di dimissioni, del compimento del sedicesimo anno di età e di passaggio ad altro grado di istruzione, il Sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi procederà alla sostituzione con il primo dei non eletti nella prima seduta consiliare utile.

ART. 9

1. Le elezioni sono convocate dal Sindaco della città.
2. Ogni Direttore Didattico ed ogni Preside allestirà i propri seggi elettorali, nominando anche il Presidente e gli scrutatori in numero di quattro.
3. I direttori didattici ed i presidi, trasmetteranno all'Ufficio Elettorale Comunale, novanta giorni prima delle data delle elezioni, l'elenco degli aventi diritto al voto.
4. L'Ufficio Elettorale predisporrà le liste per le votazioni destinate ai seggi e produrrà la stampa dei certificati elettorali.
5. Ad ogni seggio elettorale non possono essere assegnati **più di seicento elettori**.
- 6 L'organizzazione delle attività connesse alle operazioni elettorali sarà coordinata da un responsabile dell'Ufficio elettorale comunale di concerto con i Dirigenti scolastici.

ART. 10

1. Il Sindaco dei ragazzi è eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ogni candidato proporrà un proprio programma.
- 2: Nel caso in cui nessuno dei candidati dovesse ottenere, nella prima votazione, i voti sufficienti, si procederà al ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

3. Il Sindaco dei ragazzi indossa un tricolore nelle cerimonie ufficiali alle quali presenza come tale.

ART. 11

1. Dopo la nomina del Sindaco, il Consiglio Comunale procede alla nomina del Presidente, a maggioranza dei presenti.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi, con apposito regolamento disciplinerà le funzioni del Presidente.

ART. 12

1. Le sedute del Consiglio Comunale dei ragazzi sono pubbliche ed hanno luogo nella sala consiliare del Comune. Esso si intende validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti.
2. Ai lavori del Consiglio Comunale dei ragazzi dovrà presenziare il Sindaco della Città o un suo delegato
3. Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei presenti.
4. La funzione di segretario è svolta dal Segretario Generale del Comune o da un suo delegato.

ART. 13

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dispone di una propria cassetta postale e di un adeguato sistema anche telematico di comunicazione per un diretto collegamento con la popolazione giovanile della città.
2. Nell' ambito della sua programmazione, l'Amministrazione Comunale provvederà a quanto necessario al fine di dare attuazione quanto indicato nel comma precedente.

ART. 14

1. Gli organi ed i dirigenti del Comune assicurano il proprio sostegno tecnico e formativo ai consiglieri dei ragazzi.
2. I dirigenti del Comune predispongono ed attuano un piano formativo per consentire ai componenti del Consiglio Comunale dei ragazzi di acquisire consapevolezza del ruolo ed elementi conoscitivi della vita cittadina ed assembleare.
3. Sempre ai fini formativi, il Consiglio Comunale degli adulti può convocare sedute congiunte per approfondire tematiche proposte dal Consiglio Comunale dei ragazzi.
4. Analoga iniziativa può essere assunta a fronte di provvedimenti di particolare rilevanza.
5. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, una volta insediato, dovrà provvedere alla nomina di un proprio rappresentante che potrà partecipare, con funzioni consultive, alla Commissione Comunale competente nelle politiche giovanili e nella Consulta dei giovani.

ART.15

1. Il presente regolamento è soggetto a verifica da parte del Consiglio Comunale dei ragazzi, una volta insediato.
2. Il Consiglio dei Ragazzi, utilizzando le Commissioni di Lavoro, apporta, nella sua autonomia, modifiche al presente.

ART. 16

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.
2. L'Amministrazione Comunale trasmetterà copia del regolamento a tutte le direzioni didattiche e ed agli istituti di Scuola Media Inferiore e Superiore e provvederà a darne diffusione anche a mezzo stampa.